



Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Aibo Pretorio di questo Comune dal 30.01.18 ai 12.02.18 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**

**ORD. N. 038/2018/P.L.**

**Prot. n. 2588/30.01.18**

**A R E A   P O L I Z I A   L O C A L E**

Premesso che in data 19 dicembre 2017 a firma del Dirigente del Corpo di Polizia Locale del Comune di Trani, con Determina Dirigenziale n.265 de 19.12.2017, veniva assunto impegno spesa relativo all'affidamento lavori riguardante rifacimento e adeguamento della segnaletica stradale con manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale per un tratto della Via Tasselgardo – "Scuola Giustina Rocca" – della Via Vincenzo Vischi e del tratto costeggiante il Liceo Classico "F. De Sanctis";

Considerato che detti lavori sono stati affidati all'impresa "NAPOLETANO LEONARDO" con sede a TRANI alla Via San Crispino n.5, giusto contratto concordato e stipulato fra le parti, parte integrante del presente dispositivo;

Ritenuto necessario regolamentare la circolazione stradale in occasione di lavori stradali nonché garantire la sicurezza della circolazione e del cantiere durante i lavori a partire da giovedì 1° febbraio 2018 e fino al lunedì 12 febbraio 2018, salvo ulteriori proroghe;

Visto il D. Lgs del 30.04.1992 n. 285 e sue successive modificazione e integrazioni;

Visto il D.P.R. 495/92 e sue successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

Visto il Decreto Sindacale del 1° giugno 2017 Prot. n.19154;

**ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa ed ivi integralmente richiamate dal giorno **1° FEBBRAIO al giorno 12 FEBBRAIO 2018:**

1. di istituire il **DIVIETO DI FERMATA – AMBO I LATI** in:
  - **VIA TASSELGARDO – tratto compreso fra la Via Delle Crociate e lungomare Chiarelli;**
  - **PIAZZA NATALE D'AGOSTINO – intera area**
2. Di istituire la **DIREZIONE OBBLIGATORIA DX** per chi transita su Via Lambertini con direzione di marcia Via Tasselgardo
3. Di istituire il **DIVIETO DI TRANSITO** in:
  - **PIAZZA NATALE D'AGOSTINO dal limite della aiuola spartitraffico posta all'incrocio con il Lungomare C. Colombo e l'incrocio con la Via Tasselgardo.**
  - **VIA TASSELGARDO – tratto compreso fra Via Vischi e Lungomare Chiarelli**
  - **VIA TASSELGARDO – tratto compreso fra Via Vischi e Via C. Lamberini**

**D I S P O N E**

1. che l'Impresa esecutrice dei lavori fissi 48 ore prima dell'avvio dei lavori il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sulle aree interessate dai lavori, con obbligo di contestuale di apposizione del relativo segnale recante sul pannello integrativo la data e l'ora di inizio dei lavori;

2. predisponga la relativa segnaletica stradale temporanea, abbinato all'apposito segnale di lavori in corso;

3. presegnali il pericolo dovuto alle lavorazioni come da Figura II 391 art. 31 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

4. si attenga alle seguenti prescrizioni a carattere generale:

a) costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessive da parte della Impresa Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo della Direzione Lavori – Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici;

b) costante delimitazione dell'area di cantiere a cura della Impresa Esecutrice;

c) sarà cura della direzione lavori congiuntamente al Responsabile della sicurezza provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi;

d) è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice dei lavori provvedere a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, previsti con il presente provvedimento, e al ripristino degli eventuali impianti di segnaletica orizzontale e verticale in relazione alle competenze sulla viabilità interessata;

e) l'Impresa Esecutrice ripristini la normale circolazione veicolare, rimuovendo la segnaletica temporanea di viabilità;

f) che la Ditta esecutrice dei lavori si faccia carico della posa della prescritta segnaletica stradale di cui al Capo II° del D.Lgs 30/04/1992 no. 285, conforme agli Art. 20 -21 del Codice della Strada, affinché quanto sopra indicato sia portato a conoscenza degli utenti della strada;

g) che la Ditta esecutrice dei lavori, durante i lavori e in caso di necessità, dovrà provvedere a regolare il traffico veicolare con l'ausilio di semafori mobili o movieri;

h) che la ditta esecutrice dei lavori dovrà segnalare, con appositi cartelli, agli accessi delle vie interessate ai lavori con parziale e totale chiusura, l'interruzione della strada riportando indicazioni per soluzioni alternative ai fini di evitare ulteriori disagi agli utenti della strada, consentendo l'accesso alle proprietà private;

**La presente Ordinanza ha validità ed esecutività a partire dal giorno 1 febbraio 2018 e fino al giorno 12 febbraio 2018.** Essa è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10.07.2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n° 285 e i veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi ai sensi dell'art.159 del Codice della Strada e le relative spese saranno addebitate ai proprietari degli stessi;

E' temporaneamente abrogata ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta;

Tutti i soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che sarà notificata all'U.T.C di Trani, A.M.I.U., A.M.E.T, al responsabile del servizio 118 presso il locale Pronto Soccorso;

La presente Ordinanza è pubblicata per giorni 15 (quindici) all'albo pretorio on line.

A norma dell'art.3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art.8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che responsabile del procedimento è il Cap. Domenico Miccoli.

Trani, 29 gennaio 2018

M.lla M. Anna DI AFERRA

IL DIRIGENTE della P.L.

Ten. Col. Dott. L. CUOCCIMARTORANO